



FLC CGIL

federazione
lavoratori
della conoscenza

FLC CGIL di Bergamo

Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO

Tel. 035/3594140 - Fax 035/3594149 - notiziario telef. 035/3594145

INTERNET: www.cgil.bg.it/flc - EMAIL: flcbergamo@cgil.lombardia.it

Bergamo, 21/05/2010

ALL' ALBO SINDACALE
(da affiggere in tutti i plessi)

- NOTIZIE n. 21 -

PASSAGGI DI PROFILO PERSONALE ATA: ANCORA CHIARIMENTI.

Con la nota n.5043 del 17 maggio il MIUR interviene sulla valutazione dei titoli e dei requisiti di accesso per il passaggio ai profili superiori: questo conferma che la nota diramata dall'USR della Lombardia a firma di Colosio era un' interpretazione arbitraria in evidente contrasto con il bando della mobilità

L'elenco degli ammessi alla prova è **CON RISERVA** perché i titoli inseriti nelle domande dovranno esser ancora controllati come sottolineato nella circolare del MIUR .

Nella nota il MIUR evidenzia *"l'assoluta necessità che le dichiarazioni rese nel contesto della domanda siano realmente rispondenti ai titoli posseduti anche in relazione alle responsabilità disciplinate del decreto n.150/09 (Brunetta)"*.

Le scuole **DEVONO SEGNALARE all' USP** se, nelle domande a loro pervenute, risultano elementi motivo di esclusione o di non veridicità di quanto dichiarato dal lavoratore/trice.

L'U.S.P. segnala che numerose domande di passaggio sono state inoltrate da persone **PRIVE dei requisiti culturali** .

Evidenziamo gli errori più comuni che sono presenti nelle domande:

Domande per il passaggio da COLL.SCOL. a ASS.AMM.:

- 1) Il titolo di studio obbligatorio previsto per il passaggio è il DIPLOMA/ATTESTATO TRIENNALE PROFESSIONALE unitamente a 5 anni di anzianità; coloro che sono inseriti con il diploma di licenza media ed un attestato regionale saranno esclusi dal passaggio anche se supereranno i test:
- 2) Coloro che non hanno i cinque anni di servizio potranno partecipare **con il solo DIPLOMA DI MATURITA'**;
- 3) SOLO la partecipazione ai corsi INDIRE art.3 per Assistenti Amministrativi è valutata 2,00 punti e **NON** quella come collaboratore scolastico .

Domande di passaggio da ASS. AMM. a DSGA fase transitoria:

- 1) ai fini del conteggio dei due o tre anni di sostituzione del DSGA **si contano quelle dovute ad effettiva assenza dello stesso pertanto** la nomina come sostituto del DSGA attribuita ai sensi dell'art.7 **è valida solo per il periodo limitato** all'effettiva sostituzione e non per tutto l'a.s.;
- 2) è possibile (la circolare dell'USR lo escludeva illegittimamente) cumulare i periodi di effettiva sostituzione del DSGA (vedi punto 1) a partire dal 2000/01 e non quelli riferiti ai profili di Coordinatore Amministrativo o Responsabile Amministrativo;
- 3) gli ex VI livello transitati allo stato ai sensi della L:124/00 potranno accedere in deroga ai tre anni di sostituzione del DSGA, SOLO se al momento del passaggio erano in servizio presso una scuola statale.

Il sistema presenta problemi tecnici che impediscono l'inserimento della domanda con il punteggio corretto, per questo motivo le persone interessate dovranno inviare all'USP la domanda evidenziando i problemi tecnici e le correzioni da effettuare che verranno inserite manualmente successivamente.